

DEL. C. C. 352/87

REG. GEN. N. 22

REG-PATRIM. N. 1

COMUNE DI MONTALBANO ELICONA

--PROVINCIA DI MESSINA--

Regolamento per la fornitura e la distribuzione
dell'acqua potabile.

ART. 1

Il Comune fornisce e distribuisce le acque di sua proprietà secondo le norme contenute nel presente regolamento.

ART. 2

Per ottenere la fornitura dell'acqua potabile l'utente deve presentare istanza in carta bollata diretta al Sindaco, corredandola delle notizie di cui al formulario allegato al presente Regolamento con la

lettera "A". Per quanto riguarda gli edifici edibiti e ricovero animali e quelli posti fuori del centro urbano destinati a qualsiasi uso la fornitura sarà concessa ad espressa richiesta dell'amministratore ed, tenuto conto della disponibilità di acqua dell'acquedotto aereo e delle effettive destinazioni degli edifici.

All'atto in cui il richiedente ha comunicazione dell'ottenuta concessione dovrà depositare alla tesoreria Comunale:

- a) il prezzo del costo del contatore, se fornito dal Comune;
- b) £. 150.000 per diritti di presa per 1^a abitazione sita nei centri urbani di Montalbano e delle Frazioni;
 - £. 300.000 per diritti di presa per 2^a abitazione ed altri fabbricati siti nei centri urbani di Montalbano e delle Frazioni;
 - £. 400.000 per diritti di presa per fabbricati di civile abitazione posti fuori dai perimetri dei centri abitati;
 - £. 1.200.000 per diritti di presa per fabbricati adibiti a stalle;
- c) £. 1.000.000 per deposito cauzionale vincolato alla durata dell'utenza a garanzia dell'esatto uso dell'acqua per fabbricati adibiti a stalle. Il deposito viene incamerato in caso di illecito uso dell'acqua.
- d) £. 20.000 per collocazione del contatore;
- e) £. 5.000 per spese rimborso stampati;
- f) l'importo per diritti di segreteria, come per legge, per stipula contratto di concessione;
- g) l'importo del canone che deve essere pari a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi che decorrono per la fine dell'anno compreso quello in cui viene rilasciata la concessione;
- h) un deposito cauzionale per i lavori di allaccio che comportino la manomissione del suolo pubblico fissato, caso per caso, dal Tecnico Comunale.

IL PROPONENTE



ART. 4

Ogni utente deve avere un contatore per ciascuna concessione, della quale può esclusivamente servirsi una sola famiglia.

Se in uno stabile abitano diverse famiglie in separati appartamenti, per ognuno è necessaria una distinta concessione ed un separato con
tatore.

ART. 5

Eseguiti i versamenti di cui all'art. 3, l'Ufficio Tecnico Comunale, sulla scorta della istanza di concessione presentata, dovrà espr
re il proprio benessere per l'esecuzione dei lavori.

Prima di iniziare i lavori, l'utente deve avvertire l'Ufficio Tecni
co comunale per la sorveglianza di essi e deve stipulare il relati
vo contratto di concessione.

ART. 6

Ad opere ultimate, tanto l'impianto esterno che quello di distribu
zione interna dovranno essere collaudati dall'Ufficio Tecnu
nale che emetterà apposito certificato da conservarsi negli atti del
Comune.

Il chiusino di presa non potrà essere aperto se non dopo il collaudo.

ART. 7

Le opere di derivazione della condotta stradale al muro perimetrale
delle case e le diramazioni nell'interno delle abitazioni debbono
essere eseguite ed al bisogno riparate, a cura e spese del concessio
nario, da operai qualificati in simili generi di lavori ed autoriz
zati dal Comune su parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 8

Tutti gli impianti debbono soddisfare alle seguenti condizioni gene
rali, oltre a quelle disposizioni particolari che caso per caso sa
rahno prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale.

a) La tubolatura di derivazione dal tubo di presa sino al muro peri
metrale delle case deve essere di ghisa o ferro zincato e colloca
ta in apposita cunettina in muratura o conglomerato cementizio, do
tata di solettina di copertura di adeguato spessore.

b) Ciascuna utenza deve avere un rubinetto di arresto installato im
mediatamente prima del contatore e facilmente ispezionabile dagli
agenti Comunali. Tale rubinetto di arresto, deve ~~essere~~ del tipo a

a cappuccio, sempre previsto di apposito sigillo posto a cura del Comune.

c) In ogni caso, il condotto per lo scarico delle acque di rifiuto deve essere collegato con la fogna pubblica, salvo speciali prescrizioni per quelle case ubicate in vie ove non esiste la fogna stradale.

d) Nel caso in cui nell'abitazione venga impiantato un serbatoio per la raccolta dell'acqua, l'abitazione dovrà avere sempre almeno un rubinetto di attingimento diretto dalla conduttura di distribuzione.

e) Le diramazioni interne che servono di alimentazione a cessi ed in genere tutte le diramazioni non destinate ad uso potabile dovranno essere dotati di appositi congegni in modo da evitare un eventuale inquinamento dell'acqua.

ART. 9

Il Comune esercita il diritto di proprietà su tutte le opere di derivazione dalla conduttura di distribuzione al fronte del fabbricato, anche se fatte a cura e spese dell'utente.

In tali derivazioni il Comune potrà impiantare altre prese di acqua per servire altre utenze, semprechè ciò, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, non comporti un danno all'utente che ha provveduto alla costruzione della tubolatura.

ART. 10

I contatori vengono forniti esclusivamente dal Comune al prezzo di mercato e rimangono di proprietà degli utenti i quali devono curarne la loro manutenzione e provvedere in caso di guasto alla loro riparazione.

Su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale i contatori riconosciuti non idonei ad essere riparati devono essere sostituiti con altri nuovi, sempre forniti dal Comune al prezzo di costo.

Se l'utente non provvede, nel termine fissato dal Comune, alle occorrenti riparazioni o alla sostituzione del contatore inutilizzabile, verrà sospesa senza ulteriore avviso, l'erogazione dell'acqua sino a riparazioni eseguite e fermo restando il pagamento del canone.

ART. 11

I contatori verranno collocati all'esterno nei punti in cui sia facile la lettura e dovranno essere muniti di apposito sigillo portante l'impronta del Comune.

In caso di manomissione o rottura dolosa dei sigilli gli utenti

verranno deferiti all'Autorità Giudiziaria.

ART. 12

Il consumo dell'acqua fatto dall'utente durante il tempo in cui la quantità consumata non sia stata segnata per guasto o per mancanza di contatore, viene calcolata nella misura del corrispondente trimestre dell'anno precedente, aumentato dal 20%.

ART. 13

L'uso dell'acqua delle fontanine pubbliche è limitato ai soli bisogni domestici nell'ambito delle abitazioni, pertanto è vietato:

- a) Attingere e trasportare acqua dalle fontanine pubbliche per usi diversi da quelli domestici;
- b) Applicare alle fontanine pubbliche qualsiasi mezzo per la conduzione dell'acqua;
- c) Lavare indumenti od altro alle fontanine pubbliche.

L'inosservanza ai divieti ed alle limitazioni di cui al presente articolo costituiscono contravvenzione al presente Regolamento.

ART. 14

Le forniture a privati sono fatte a chiave libera ed i consumi determinati a mezzo di contatore.

Esse non possono essere in nessun caso, essere consentite per abitazioni situate fuori del territorio Comunale.

Sono stabilite per ogni utenza le seguenti quantità giornaliere:

- a) per locali destinati ad uso abitazione, negozio, Ufficio, ~~alloggi~~ ^(bu 352/82) ~~per animali~~, bottega, laboratorio o promiscuamente ad uso abitazione ed altri locali sopra specificati litri 400 (quattrocento) giornalieri corrispondente a mc. 36 ((~~trentasei~~)) per ogni trimestre e a mc. 124 per ogni anno.
- b) per i locali destinati a Bar, Caffè, albergo, ristorante, cinema ed altri locali di pubblico spettacolo, sale da gioco, autorimesse, lavanderia, ammollo di pesce secco, produzione di pane e pasta, acque gassate ed altri usi non espressamente specificati, esclusi quelli di cui alla precedente lett. a) e seguente lett. c) o classificati industriali, che comunque comportino un consumo di acqua superiori alle normali esigenze domestiche, litri 700 (settecento) corrispondenti a mc. 43 trimestrali e mc. 1252 per ogni anno.
- c) per gli ospizi, collegi, istituti, caserma ed altre convivenze, la quantità giornaliera è calcolata in ragione di litri 60 (sessanta)

per ogni individuo con un minimo non inferiore a litri 1000 (mille) giornaliera corrispondenti a mc.90 (novanta) per ogni trimestre e mc. 360 (trecentosessanta) per ogni anno.

Per locali destinati a servizio annuo, provvisto giornalmente di acqua potabile, per ogni metro cubo (mc. 100) per ogni anno, il canone è fissato in mc. 36 (trecentosessanta) per ogni trimestre e mc. 144 (centoquarantaquattro) per ogni anno.

ART. 15

L'utente per ogni concessione di cui alla lett. a) del precedente articolo 14 pagherà un canone annuo di ~~£ 20.000~~ ^{56.000} (dodicimila).

Il canone annuo per le utenze di cui al punto b) del precedente articolo 14 viene fissato in ~~£ 24.000~~ ^{110.000} (ventiquattromila).

Per le concessioni di cui alla lettera c) del precedente articolo

14 il canone annuo minimo viene fissato in ~~£ 18.000~~ ^{81.000} (dieciottomila);

Per ogni concessione di cui alla lett. a), b) e c) del precedente articolo 14, il canone viene fissato in mc. 100.000.

I canoni sopra stabiliti sono annuali e verranno riscossi in ~~rate~~ ^{una sola soluzione} non superiori a sei, unitamente all'aggio di riscossione in favore dell'Esattore.

In caso di rinuncia alla concessione da parte dell'Utente, durante il corso dell'anno, l'utente è tenuto a pagare l'intero canone senza che abbia diritto ad alcuna riduzione o rimborso.

ART. 16

Sono esenti dal pagamento del prezzo dell'acqua, fermo restando l'obbligo di applicare il regolare contatore, a spese dell'utente, per il controllo dell'acqua consumata, i seguenti Enti:

- 1) Lo Stato, la Regione e la Provincia per i Cantieri di lavoro di pubblico interesse;
- 2) Il Comune che esegue lavori di pubblico interesse, in diretta Economia;
- 3) Gli edifici serventi al culto religioso pubblico.

ART. 17.

La lettura del contatore può essere fatta anche mensilmente a scelta dell'Amministrazione.

La quantità dell'acqua, consumata in eccedenza a quella indicata nell'art. 14 sarà accertata e liquidata alla fine di ogni trimestre senza compensazione alcuna con il consumo dei trimestri precedenti e sarà pagata dall'utente in ragione dei prezzi unitari per metro cubo, di seguito riportati:

Locali di cui all'art. 14 lett. a)

ogni metro cubo

eccedenza invernale:

dal 1° dicembre al 30 maggio..... £ 100 al mc.

eccedenza estiva:

dal 1° giugno al 30 novembre..... (£ 500 al mc.)
(£ 1.000 da 10 mc a 20 mc)
(£ 2.000 da 20 mc. in poi)

Locali di cui all'art. 14 lett. b)

eccedenza invernale:

dal 1° dicembre al 30 maggio..... £ 120 al mc.

eccedenza estiva:

dal 1° giugno al 30 novembre..... (£ 800 da 1 a 10 mc.)
(£ 1.500 da 10 mc. a 20 mc.)
(£ 2.500 da 20 mc. in poi)

Locali di cui all'art. 14⁴ lett. C

dal 1° giugno al 30 novembre..... (£ 500 da 1 a 10 mc.)
(£ 700 da 10 a 20 mc.)
(£ 1.500 da 20 mc. in poi)

Le superiori tariffe, per l'eccedenza della quantità dell'acqua consumata in fabbricati di non civile abitazione viene maggiorata del 100%.

ART. 18

Nel caso in cui l'utente non voglia usufruire per l'anno successivo dell'acqua deve farne dichiarazione in carta bollata all'Ufficio Comunale nei primi venti giorni del mese di Settembre.

ART. 19

L'acqua deve essere consumata esclusivamente nei locali in cui viene fornita con assoluta proibizione di derivazione in tutto od in parte a servizio di altra località.

Essa deve essere adoperata per l'uso richiesto.

La accertata inosservanza delle prescrizioni di cui ai due commi precedenti, importa oltre alle sanzioni di cui al successivo art. 28 la revoca della concessione fermo restando l'obbligo del pagamento del canone relativo all'anno in corso.

ART. 20

Il Comune non assume nessuna responsabilità in caso di mancanza ed interruzione della fornitura. La mancanza d'acqua e la interruzione

**COMUNE DI MONTALBANO ELICONA
PROVINCIA DI MESSINA**

PROPONENTE: Il Presidente del Consiglio

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sig.ra Anna Sciacca

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale del civico acquedotto.

TESTO DELLA PROPOSTA

Visto il Regolamento comunale del civico acquedotto approvato con delibera Consiliare n. 128 del 29-09-82, ritenuto, alla luce delle nuove disposizioni normative in materia di semplificazione amministrative, di modificare l'art. 18 del suddetto Regolamento eliminando l'obbligo del bollo nei casi di disdetta disciplinati dall'articolo in oggetto;

Visto l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia.

PROPONE

Di modificare l'art. 18 del Regolamento dell'acquedotto comunale, approvato con delibera di C.C. n. 128 del 29-09-82 che recita: " Nel caso in cui l'utente non voglia usufruire per l'anno successivo dell'acqua deve farne dichiarazione in carta bollata all'ufficio comunale nei primi venti giorni del mese di Settembre" nei termini che seguono: " Nel caso in cui l'utente non voglia usufruire per l'anno successivo dell'acqua deve farne dichiarazione in carta semplice all'ufficio comunale ^{anzi} nei primi venti giorni del mese di Settembre";

Montalbano Elicona, 30-11-05

IL PROPONENTE



del servizio non esimono dall'obbligo del pagamento del canone alle rispettive scadenze.

ART. 21

L'acqua per uso industriale, sarà ceduta, sempre che ve ne sia disponibilità, ad insindacabile giudizio della Giunta Municipale, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per tale concessione viene stabilito un consumo minimo di mc. 80 (ottanta) per ogni trimestre ed un canone annuo di ~~£ 120.000~~ ^{564.000} (centoventi ^{del. cc n 26/90} mila).

Il canone verrà riscosso con la stessa modalità indicata al precedente art. 15 e per eventuali rinunce si applica la norma contenuta all'art. 18.

La quantità di acqua consumata in eccedenza al minimo obbligatorio come sopra stabilito sarà accertata e liquidata alla fine di ogni trimestre con le stesse modalità di cui all'art. 16 e sarà pagata in ragione dei prezzi unitari per ogni metro cubo appresso indicati:

- a) eccedenza da 1 a 20 mc.....£ ~~1.000~~ ^{4.700} al mc.
- b) " oltre i 20 mc.....£ ~~2.000~~ ^{9.400} al mc.

del. cc n 26/90

Art. 22 (Del. cc. n. 98 del 26.5.1990)

Per le ditte che esercitano l'attività di lavaggio delle automobili e per conti terzi, la fornitura dell'acqua verrà effettuata, sempre ed insindacabile giudizio della Giunta Municipale e sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, esclusivamente a contatore.

La quantità di acqua consumata sarà accertata e liquidata mensilmente con le stesse modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 23 e sarà pagata in ragione dei prezzi unitari per ogni metro cubo per come segue:

- a) Per consumi mensili da 1 a 20 mc. L. 5.000 per mc.
- b) Per consumi oltre i 20 mc. L. 7.500 per mc.

Il contatore deve essere collocato obbligatoriamente in cassetta posta all'esterno dell'edificio.

La concessione dell'utenza può avvenire soltanto in favore di ditte che abbiano la relativa licenza dell'esercizio.

La tassa di allacciamento è di lire 500,000;

Nel caso di utilizzo dell'acqua potabile, concessa per scopi domestici, uffici od altro,

ad uso lavaggio auto senza autorizzazione deve essere disattivato

l'allaccio all'edificio per evitarne l'abuso.

La concessione per lavaggio auto in casi esterni è revocabile in qualsiasi momento a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 23.

Le richieste di acqua per quelle industrie non gestite in opifici o per essere utilizzate in cantieri di costruzione dovranno essere garantite con deposito di £ 100.000 (centomila) che sarà restituito al termine della cessazione.

Per tali concessioni, aventi carattere provvisorio, il contatore verrà fornito in affitto dal Comune previo pagamento del nolo mensile in ragione di £ 1.000.

L'utente all'atto della richiesta dovrà versare la somma di £ 100.000 (centomila) per diritto di allaccio e collocazione del contatore.

Il consumo dell'acqua verrà accertato dal fontaniere comunale mensilmente e l'importo dell'acqua consumata, da conteggiarsi al prezzo di £ 2.000 (duemila) per ogni mc., verrà riscosso dal fontaniere stesso.

ART. 24

Al fontaniere comunale che avrà disimpegnato l'incarico per la riscossione del prezzo dell'acqua di cui all'art. 23, sarà corrisposto un aggio a carico dell'utente in misura eguale a quello spettante all'Esattore comunale per la riscossione dei tributi. Tale aggio dovrà essere versato nella Cassa Comunale e verrà corrisposto al fontaniere annualmente a mezzo di apposito mandato.

La riscossione delle somme dovute di cui al precedente art. 23 sarà effettuata a mezzo di appositi bollettari forniti dal Comune e firmati in ciascuno foglio dal Sindaco.

Il versamento delle somme riscosse dovrà essere effettuato dal Fontaniere, al termine di ogni mese.

ART. 25

La Giunta Municipale, su motivato parere dell'Ufficio Tecnico Comunale potrà sospendere l'erogazione dell'acqua alle industrie senza che gli utenti possano pretendere indennizzi di qualsiasi natura derivanti dalla mancata erogazione.

ART. 26

Nel caso in cui l'utente non paghi *entro un mese dalle scadenze* il canone annuo o le eccedenze trimestrali previste, o il canone per il consumo mensile di cui *agli art. 23 e 24* l'art. 23, il Comune ha il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua, previa diffida all'interessato, fermo restando per l'utente l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno, *ed il canone mensile di cui sopra con una maggiorazione del 20% per interesse di mora.* e l'importo delle eccedenze accertate.

ART. 27

E' in facoltà degli agenti ed impiegati comunali addetti, in ogni tempo e sempre in ore diurne, ispezionare gli apparecchi e le tubature esistenti nelle proprietà private. In caso di opposizione da parte dell'utente, si sospenderà la fornitura dell'acqua fermo restando il pagamento del canone.

ART. 28

Per i casi di sottrazione di acqua, diramazioni abusive e guasti procurati agli apparecchi misuratori o alla condotta, si procederà a norma del Codice Penale, oltre l'applicazione delle sanzioni previste dall'Ordinamento Regionale degli Enti Locali vigente in materia di contravvenzioni.

ART. 29

Nel caso di modifica ed aggiunzioni al presente Regolamento le nuove disposizioni saranno obbligatorie per le utenze in atto.

ART. 30

Gli utenti che per eventuali inadempienze o per morosità del pagamento del canone avranno avuta sospesa l'erogazione dell'acqua, nel caso di ripresa dell'erogazione, dovranno corrispondere al Comune la somma di £ 100.000 (centomila) per diritti di riallaccio.

ART. 31

Gli impianti esistenti entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento dovranno essere sottoposti a verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. Tutti quelli non compresi al presente Regolamento dovranno essere modificati entro il termine che caso per caso sarà fissato dal Sindaco. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, si sospenderà la fornitura dell'acqua, fermo restando il pagamento del canone.

ART. 32

Il presente Regolamento regola l'intera materia, pertanto le disposizioni contenute in precedenti regolamenti ed in eventuali altri atti in materia, anteriori al presente Regolamento si intendono abrogate.



COMUNE DI MONTALBANO ELICONA
 PROVINCIA DI MESSINA

Registro
 N. 55
 Data 7.6.1995

**COPIA DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Modifica ed integrazione art; 3 del
Regolamento per la fornitura e la distribuzione
acqua potabile.

L'anno millenovecento novantacinque addì sette del mese di giugno
 alle ore 19,00 e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.
 Alla⁽¹⁾ 1^a convocazione in sessione⁽²⁾ straord. urgente di oggi, partecipata ai
 Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	N°	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1	CARAGLIANO LUIGI XXXXXXXXXXXXXXXXXX ROTELLA GIUSEPPE	X		11	PUGLISI FILIPPO		X
2	TURRISI ANTONINO		X	12	CASELLA ANGELO	X	
3	FURNARI NICOLA		X	13	TOMEIO ANTONINO	X	
4	TRUGLIO BARTOLO	X		14	SPANO PATRIZIA XXXXXXXXXXXX MOBILIA ENZO	X	
5	LO PRESTI FILIPPO	X		15	RIDI ANTONINO	X	
6	SCAFFIDDI ANTONIO	X		16	DI ELASI ANTONINO XXXXXXXXXXXXXXXXXX CARAGLIANO LUIGI	X	
7	VERDERICO ANTONIO	X		17	NASISI ANTONIO		X
8	GUGLIOTTA SALVATORE	X		18	PUGLISI CARMELO	X	
9	POPOLO CARMELO	X		19	COTUGNO CARMELO	X	
10	OCCHINO XXXXXXXXXXXX BARTOLONE NICOLA		X	20	BERTOLANI SALVATORE	X	

Presenti 15

Assenti 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dr. Caragliano Luigi
 nella sua qualità di Vice Presidente Assiste il Segretario Dr. R. Gamarda

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: Lo Presti, Casella, Spanò.

Per la G.M. figurano presenti: Tortora G., Bartolone M.

La seduta è pubblica



COMUNE DI MONTALBANO ELICONA

PROVINCIA DI MESSINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione presentata dal Sindaco con oggetto: "Modifica ed integrazione Art. 3 Regolamento per la fornitura e la distribuzione di acqua potabile"

VISTA la legge 142 dell'8-6-1990 recepita con la legge regionale 48 dell'11-12-1991;

PRESO ATTO che sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri, favorevoli, dagli uffici competenti e dal Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità,

VISTO il verbale della Commissione LL.PP., di concerto con la Commissione delle finanze, contenente delle modifiche rispetto alla proposta del Sindaco;

ACQUISITO, su dette modifiche, durante la seduta, i pareri del Segretario comunale, sia sulla regolarità tecnica quanto sotto il profilo della legittimità;

N°	CONSIGLIERI	VISTO l'O.A. n. 44 del 1990 vigente in Sicilia:
1	ROSELLA GIUSEPPE	Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano dai 5 consiglieri presenti e votanti,
2	TURRISI ANTONINO	
3	FURNARI NICOLA	
4	TRUGLIO BARTOLO	1) Di approvare, come fatto approva, con le rettifiche apportate dalle Commissioni consiliari, giusto verbale allegato, la proposta di deliberazione concernente:
5	LOPRESTI FILIPPO	"Modifica ed integrazione art. 3 Regolamento per la fornitura e la distribuzione di acqua potabile", che unitamente ai pareri espressi ai sensi di legge, si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
6	SCAFFARI ANTONIO	
7	VERDERICO ANTONIO	2) Di modificare e rettificare il vigente art. 3 del Regolamento per la fornitura e la distribuzione dell'acqua potabile per come segue:
8	GUGLIEMINI ANTONIO	
9	POPOLO CARMELLO	
10	BARTOLOMEI NICOLA	All'atto in cui il richiedente ha comunicazione della ottenuta concessione dovrà depositare alla tesoreria comunale:

- a) il prezzo del costo del contatore se fornito dal Comune;
- b) £. 150.000 per diritti di presa per fabbricati destinati a civile abitazione siti in tutto il territorio comunale;
- c) £. 300.000 per diritti di presa per fabbricati non adibiti a civile abitazione siti in tutto il territorio comunale;
- d) £. 20.000 per collocazione del contatore;
- e) £. 5.000 per spese rimborso stampati;

PROPONENTE: Il Sindaco
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
OGGETTO: Modifica ed integrazione Art. 3 Regolamento per la
fornitura e la distribuzione dell'acqua potabile.

T E S T O D E L L A P R O P O S T A m. 7 del 31-3-95

VISTO il Vigente Regolamento per la fornitura e la distribuzione dell'acqua potabile, approvato con delibera consiliare N.128 del 29-09-1982, riscontrata legittima dalla C.P.C. di Messina con provvedimento N. 65474/56054- G. VII° del 19-10-1982, più volte modificato ed integrato;

RITENUTO che l'art. 3 di detto regolamento va ulteriormente modificato ed integrato per adeguarlo alle nuove e reali esigenze del servizio;

VISTA la relazione del Tecnico Comunale in data 14-2-95;

VISTO l' O.A.EE. LL. vigente in Sicilia,

P R O P O N E

- 1) Di modificare ed integrare il vigente art. 3 del Regolamento per la fornitura e la distribuzione dell'acqua potabile come segue:

TESTO DA MODIFICARE
ART. 3

All'atto in cui il richiedente ha comunicazione dell'ottenuta concessione dovrà depositare alla tesoreria Comunale:

- a) il prezzo del costo del contatore, se fornito dal Comune;
- b) £. 100.000 per diritti di presa per 1^ abitazione sita nei centri urbani;
 - £. 200.000 per diritti di presa per 2^ abitazione ed altri fabbricati nei centri urbani;
 - £. 1.000.000 per diritti di presa per fabbricati di civile abitazione posti fuori dai centri abitati;
 - £. 1.200.000 per diritti di presa per fabbricati di non civile abitazione posti fuori dai centri abitati;
- c) £. 1.000.000 per deposito cauzionale vincolato alla durata dell'utenza a garanzia dell'esatto uso dell'acqua per qualsiasi tipo di fabbricato posto fuori dai centri abitati. Il deposito viene incamerato in caso di illecito uso dell'acqua.
- d) £. 5.000 per collocazione del contatore;
- e) £. 1.500 per spese rimborso stampati;
- f) l'importo per diritti di segreteria, come per legge, per stipula contratto di concessione;
- g) l'importo del canone che deve essere pari a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi che decorrono per la fine dell'anno compreso quello in cui viene rilasciata la

concessione;


- h) un deposito cauzionale per i lavori di allaccio che comporti la manomissione del suolo pubblico fissato caso per caso dal Tecnico Comunale.

TESTO MODIFICATO
ART. 3

All'atto in cui il richiedente ha comunicazione dell'ottenuta concessione dovrà depositare alla tesoreria Comunale:

- a) il prezzo del costo del contatore, se fornito dal Comune;
- b) £. 150.000 per diritti di presa per 1^a abitazione sita nei centri urbani di Montalbano e delle Frazioni;
- £. 300.000 per diritti di presa per 2^a abitazione ed altri fabbricati siti nei centri urbani di Montalbano e delle Frazioni;
- £. 400.000 per diritti di presa per fabbricati di civile abitazione posti fuori dai perimetri dei centri abitati;
- £. 1.200.000 per diritti di presa per fabbricati adibiti a stalle;
- c) £. 1.000.000 per deposito cauzionale vincolato alla durata dell'utenza a garanzia dell'esatto uso dell'acqua per fabbricati adibiti a stalle. Il deposito viene incamerato in caso di illecito uso dell'acqua.
- d) £. 20.000 per collocazione del contatore;
- e) £. 5.000 per spese rimborso stampati;
- f) l'importo per diritti di segreteria, come per legge, per stipula contratto di concessione;
- g) l'importo del canone che deve essere pari a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi che decorrono per la fine dell'anno compreso quello in cui viene rilasciata la concessione;
- h) un deposito cauzionale per i lavori di allaccio che comportino la manomissione del suolo pubblico fissato, caso per caso, dal Tecnico Comunale.

IL PROPONENTE



P A R E R I
ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/90, n.142
recepito dalla L. R. 11 dicembre 1991, n. 48
e attestazione della copertura finanziaria


SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Modifica ed integrazione Art. 3 Regolamento per la
fornitura e la distribuzione dell'acqua potabile.

SERVIZIO/UFFICIO
per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
FAVOREVOLE

li, _____

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO



UFFICIO DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile, l'atto in esame
non è oggetto a verifica da parte dell'Ufficio Ragioneria.

li,


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL SERVIZIO FINANZIARIO



UFFICIO DI SEGRETERIA
Sotto il profilo della legittimità si esprime parere
FAVOREVOLE

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



Allegato alla delibera di C.C. n° 55 del 7-6-95

COMUNE DI MONTALBANO ELICONA

OGGETTO: riunione prima Commissione Consiliare.

In data 18-4-1995 alle ore 10,00 presso la sede Comunale di Montalbano Elicona, si è riunita la I^o Commissione Consiliare sono presenti i Signori:

Dott. Bertolani Salvatore in qualità di Presidente,
Scaffidi Antonio in qualità di Vice Presidente,
Spanò Patrizia in qualità di Consigliere,
è presente per l'Amministrazione attiva l'Assessore Dott. Di Gregorio Filippo per discutere sul seguente ordine del giorno.

- 1) proposta di deliberazione n. 106 dell'11-7-94 (rideterminazione pianta organica);
- 2) modifica ed integrazione art. 3 Regolamento per la fornitura e la distribuzione dell'acqua potabile;
- 3) Regolamento Contratti- Presa atto decisione CO.RE.CO.

In relazione al primo punto dell'ordine del giorno, dopo ampia discussione si prende atto che la Pianta Organica al 31-8-93 viene rideterminata ai sensi del VI^o comma dell'art. 3 della L. 537/93 ad un totale di N. 64 posti rispetto al N. 71 posti.

In relazione al II^o punto dell'ordine del giorno dopo ampia discussione ed approfondimento, la Commissione propone di modificare unificando il punto B) per la seguente motivazione: ritiene più equo mantenere un solo parametro per i diritti di presa; ritenendo invece necessaria una differenziazione sui parametri di consumo da determinarsi in altra seduta.

Ritiene necessaria una rideterminazione della cauzione di cui al punto C) della Proposta del Sindaco ritenuta da questa Commissione eccessiva.

La Commissione è favorevole ai punti D), E), F), G) e H) della Proposta.

In relazione al III^o punto dell'ordine del giorno si prende atto della decisione del CO.RE.CO. Palermo N. 13854/12195 del 13-10-94.

Letto, approvato e sottoscritto.



Antonio Scaffidi
Patrizia Spanò

La presente deliberazione viene letta e sottoscritta

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Caracciolo Luigi

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f) l'importo per diritti di segreteria, come per legge, per stipula contratto di concessione;

g) l'importo del canone che deve essere pari a tanti dodicesimi per quanto sono i mesi che decorrono per la fine dell'anno compreso quello in cui viene rilasciata la concessione

h) un deposito cauzionale per i lavori di allaccio che comporta la manomissione del suolo pubblico fissato caso per caso dal Tecnico comunale.

Il Segretario Comunale
VISTO: Il Sindaco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno 11.10.97 al giorno 11.10.97 a norma

dell'Art. 11 della L.R. 30/12/1997, n. 44 e che contro la stessa furono presentati reclami.

in fede

Il Segretario Comunale

Spedita al CO.RE.CO. Sezione Provinciale (*) di Palermo il 12/10/1997 con foglio N. 1585 di prot. a mezzo Raccomandata a mano (*) e ricevuta dallo stesso in data

Il Responsabile del servizio

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sezione Centrale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVULGATA ESECUTIVA

a) ai sensi dell'art. 18 della L.R. 30/12/1997, n. 44

b) ai sensi dell'art. 18 comma 2 - 97) della L.R. 30/12/1997, n. 44

c) per decorrenza dei termini della nozione da parte del CO.RE.CO. dei comitati e degli elementi in giudizio, senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento (Art. 19 commi 1 e 2)

Dalla Residenza municipale, il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Segretario Comunale

È copia conforme all'originale

VISTO: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

12/10/1997

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione viene letta e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

Dr. Caragliano Luigi

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Geom; B. Truglio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. R. Camarda

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza municipale, li _____

VISTO: Il Sindaco _____ Il Segretario Comunale _____

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale

dal 11.6.95 al _____

col n. _____ del Reg. pubblicazioni.

Il Messo _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno 11.6.95 al giorno _____ a norma dell'Art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44 e che contro la stessa _____ furono presentati reclami.

Dalla Residenza municipale, li 12.6.95

in fede

Il Segretario Comunale

Dr. R. Camarda

Spedita al CO.RE.CO. Sezione Provinciale (*) di PALERMO il 14 GIU. 1995 con foglio N. 4502 di prot. a mezzo Raccomandata a mano (*) e ricevuta dallo stesso in data _____ postale AR

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del servizio

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sezione Sezione Centrale di _____

SI ATTESTA 29 GIU. 1995

che il CO.RE.CO. nella seduta del _____
non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione n. 8223/9006

Il Dirigente Superiore

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA

- a) ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3/12/1991, n. 44.
- b) ai sensi dell'art. 18 comma 6 - 9 (*) della L.R. 3/12/1991, n. 44.
- c) per decorrenza dei termini della ricezione da parte del Co.Be.Co dei chiarimenti o dagli elementi integrativi di giudizio, senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento (Art. 19 commi 1 e 2).

Dalla Residenza municipale, li _____

Il Segretario Comunale

È copia conforme all'originale.

li 12 GIU. 1995

VISTO: Il Sindaco _____ Il Segretario Comunale _____

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio

(*) Cancellare ciò che non interessa



COMUNE DI MONTALBANO ELICONA

PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro

N. 70

Data

07-10-06

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale del civico acquedotto.

L'anno duemila SEI addi SETTE del mese di OTTOBRE alle ore 18,30
nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla 2^a convocazione in sessione STRAORD. di aggiornamento di oggi, partecipano i
Signori Consiglieri che a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI		CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	ROTELLA. GIUSEPPE	X		11	PANTANO LUIGI	X	
2	LO PRESTI FILIPPO	X		12	SALPIETRO DAMIANO CARLO	X	
3	CASELLA SERGIO		X	13	TODARO ANTONINO	X	
4	POPOLO CARMELO		X	14	ALOSI NATALE		X
5	SANTALUCIA FILIPPO		X	15	TRUGLIO BARTOLO	X	
6	GUGLIOTTA SALVATORE	X					
7	RECUPERO MICHELE		X				
8	FARANDA ANTONINO	X					
9	CANGEMI ENZO		X				
10	TORTORA GIUSEPPE	X					

PRESENTI 9

ASSENTI 6

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dott.
ROTELLA GIUSEPPE nella sua qualità di PRESIDENTE.
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa LIMINA PROVVIDENZA

Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:

Per la Giunta Municipale figurano presenti: Sindaco, Di Gregorio.

La seduta è Pubblica.

IL PRESIDENTE

Illustra la proposta posta all'O.d.G. avente per oggetto: "Modifica Regolamento Comunale del civico acquedotto";

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal Presidente del Consiglio con oggetto: "Modifica Regolamento Comunale del civico acquedotto";

VISTA la legge n° 142/90, come recepita dalla L.R. n° 48/91;

PRESO ATTO che sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli dagli uffici competenti;

VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti dei 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione presentata dal Presidente del Consiglio avente per oggetto: "Modifica Regolamento Comunale del civico acquedotto", che allegata al presente atto assieme ai pareri suddetti, ne fa parte integrante e sostanziale;
- 2) Di modificare l'art. 18 del Regolamento dell'acquedotto comunale approvato con delibera di C.C. n. 128 del 29-09-1982 che recita: "Nel Caso in cui l'utente non voglia usufruire per l'anno successivo dell'acqua deve farne dichiarazione in carta bollata all'ufficio comunale nei primi venti giorni del mese di Settembre" nei termini che seguono: "Nel Caso in cui l'utente non voglia usufruire per l'anno successivo dell'acqua deve farne dichiarazione in carta semplice all'ufficio comunale ^{semplice} nei primi venti giorni del mese di Settembre";
- 3) Trasmettere copia della presente delibera, dopo l'avvenuta esecutività all'ufficio tributi.

**COMUNE DI MONTALBANO ELICONA
PROVINCIA DI MESSINA**

PROPONENTE: Il Presidente del Consiglio

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sig.ra Anna Sciacca

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale del civico acquedotto.

TESTO DELLA PROPOSTA

Visto il Regolamento comunale del civico acquedotto approvato con delibera Consiliare n. 128 del 29-09-82, ritenuto, alla luce delle nuove disposizioni normative in materia di semplificazione amministrative, di modificare l'art. 18 del suddetto Regolamento eliminando l'obbligo del bollo nei casi di disdetta disciplinati dall'articolo in oggetto;


Visto l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia.

PROPONE

Di modificare l'art. 18 del Regolamento dell'acquedotto comunale, approvato con delibera di C.C. n. 128 del 29-09-82 che recita: " Nel caso in cui l'utente non voglia usufruire per l'anno successivo dell'acqua deve farne dichiarazione in carta bollata all'ufficio comunale nei primi venti giorni del mese di Settembre" nei termini che seguono: " Nel caso in cui l'utente non voglia usufruire per l'anno successivo dell'acqua deve farne dichiarazione in carta semplice all'ufficio comunale ^{nei} nei primi venti giorni del mese di Settembre";

Montalbano Elicona, 30-11-05

IL PROPONENTE



PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8-6-1990, n. 142 recepito dalla l.r. 11-12-1991, n. 48

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


Oggetto: Modifica Regolamento Comunale del civico acquedotto.

SERVIZIO : AFFARI GENERALI

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

~~F.to~~ (A. Sciacca)




UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile , si esprime parere FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

~~F.to~~ (Rag. F. Còtone)



Allegato alla delibera di C. C. n. 70 del 7-10-06

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to DR. GIUSEPPE ROTELLA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to SIG. LO PRESTI FILIPPO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA LIMINA PROVVIDENZA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e sue modifiche;

E' stata affissa all'albo pretorio comunale giorno **15-10-2006** N.....Reg. per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, coma 1);

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva

Con lettera n.in data, è stata trasmessa alla Corte dei Conti;

MONTALBANO ELICONA, li **1.7 OTT. 2006**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa LIMINA PROVVIDENZA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. 3/12/1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dalcome previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO.....

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91 e art. 4 comma 5 L.R. 23/97);

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li **1.7 OTT. 2006**

VISTO: IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO